



REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO AEROPORTI DEMANIALI MINORI

Edizione n° 1 del 18 novembre 2014

Emendamento 3 del 25 ottobre 2021

INDICE

PREMESSA 4

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Ambito di applicazione 5

Art. 2 Scopo 5

Art. 3 Normativa aeronautica 6

**TITOLO II
CONCESSIONE**

Art. 4 Oggetto della concessione 6

Art. 5 Contratto di Programma 7

Art. 6 Soggetti affidatari 7

Art. 7 Gestioni parziali o precarie 8

Art. 8 Servizi aeroportuali essenziali 8

Art. 9 Obblighi dell'affidatario 9

Art. 10 Realizzazione di opere e migliorie 10

Art. 11 Sub concessioni 10

Art. 12 Durata dell'affidamento 10

Art. 13 Revoca e decadenza 11

Art. 14 Vigilanza 11

**TITOLO III
CANONI E TARIFFE**

Art. 15 Canoni concessori 12

Art. 16 Canoni di sub concessione 12

Art. 17 Canone di sub concessione agevolato 13

Art. 18 Proventi del concessionario 13

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 19 Concessioni di singoli beni rilasciate dall'ENAC 14

Art. 20 Procedure di selezione del concessionario 14

Art. 21 Canoni di concessione 15

Art. 22 Durata della concessione 15

Art. 23 Revoca per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico e decadenza 15

Art. 24 Realizzazione di opere non amovibili 16

Art. 25 Entrata in vigore e norme transitorie 16

PREMESSA

L'art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico) del Codice della Navigazione dispone l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC dei beni del demanio aeronautico per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

Da tale principio deriva la disposizione dell'art. 704 (Rilascio della concessione aeroportuale) che regola il rilascio della concessione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale ove si svolge prevalentemente attività di aviazione commerciale.

In particolare, la suddetta norma ha come oggetto la concessione di un servizio pubblico, a fronte del quale sono stabilite articolate e complesse obbligazioni in capo al gestore.

Ne consegue quindi che per gli aeroporti che non rientrano nel novero di quelli di interesse nazionale e sui quali si svolge in particolare attività diversa da quella esercitata negli aeroporti nazionali predetti di aviazione generale, l'affidamento in concessione non trova presupposto nel citato art. 704 potendosi quindi classificare come mera concessione di beni.

Nell'ipotesi infatti di detti aeroporti, denominati minori, ad essere affidato in concessione non è il servizio pubblico di trasporto aereo, bensì il bene aeroporto nella sua interezza affinché possano essere mantenute le condizioni operative idonee per le attività di volo.

A tal proposito si precisa che, ai fini del presente Regolamento, l'attività effettuabile su detti aeroporti comprende voli privati, di scuola, di lavoro aereo e *business aviation*, inclusi i voli di aerotaxi, escludendo quindi ogni attività di trasporto commerciale di linea o charter. In particolare per quanto concerne l'attività di aerotaxi questa è riferibile ai soli voli non di linea effettuati a domanda con velivoli aventi configurazione posti/passeggeri non superiore a 19.

Pertanto, a differenza del modello di gestione totale per trasporto commerciale, previsto dal Codice della navigazione, la responsabilità del gestore è riferita esclusivamente alla conduzione e alla manutenzione delle infrastrutture, oltreché all'espletamento dei servizi essenziali funzionali all'operatività dello scalo.

In quest'ambito ENAC, avvalendosi della potestà regolamentare di cui è titolare, disciplina con il presente Regolamento le condizioni per l'affidamento dell'intero sedime aeroportuale ad un unico soggetto, anche ad una propria articolazione societaria, in modo da assicurare un più efficace presidio dell'infrastruttura aeroportuale.

L'impianto normativo individua i criteri semplificati di affidamento in gestione che, tenendo conto delle peculiarità delle infrastrutture aeroportuali e dell'attività su di esse svolta, garantiscono livelli idonei di operatività e sicurezza dell'aeroporto nell'interesse pubblico e nel rispetto della vigente normativa di settore.

Le disposizioni finali regolano, infine, il procedimento per la concessione di singoli beni aeroportuali da parte dell'ENAC in attesa che siano completati i processi di affidamento degli scali.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1***Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina, al Titolo II, l'affidamento in concessione degli aeroporti minori facenti parte del demanio civile aeronautico assegnato in uso gratuito all'ENAC, al Titolo III, i canoni di concessione e di sub concessione e le tariffe e, al Titolo IV le procedure applicabili alle concessioni di singoli beni rilasciate dall'ENAC.
2. Su detti aeroporti sono consentite le attività di carattere sportivo e turistico, di addestramento e formazione, operazioni di volo private, servizi di lavoro aereo, di soccorso aereo, emergenza sanitaria, supporto alla protezione civile, attività scientifica e di sperimentazione, nonché operazioni di *business aviation*, inclusi i servizi aerotaxi ed ogni altra attività compatibile con la peculiare vocazione aeroportuale, ivi inclusi insediamenti produttivi e logistici.
3. Ai fini del presente Regolamento per servizi di aerotaxi si intendono i voli non di linea effettuati a domanda con velivoli aventi configurazione posti/passeggeri non superiore a 19.
4. Sugli aeroporti oggetto del presente Regolamento non sono consentite le attività di aviazione commerciale di trasporto passeggeri e cargo, di linea e charter.

Art. 2*Scopo*

1. Il Regolamento ha la finalità di:
 - a) Delineare, ove applicabile, i criteri per l'affidamento in concessione degli aeroporti minori;
 - b) stabilire gli obblighi e le responsabilità del soggetto affidatario della concessione (di seguito affidatario) e i rapporti intercorrenti con l'ENAC;
 - c) definire, ove applicabile, i criteri di determinazione del canone annuo dovuto a titolo di corrispettivo dall'affidatario;
 - d) prevedere, per gli operatori aeronautici, condizioni agevolative a supporto dello sviluppo del settore;
 - e) definire, ove applicabile i criteri per i procedimenti di concessione dei singoli beni aeroportuali espletati dall'ENAC sugli scali non affidati in concessione.

Art. 3*Normativa aeronautica*

Agli aeroporti oggetto del presente Regolamento si applicano la normativa nazionale ed internazionale ed i Regolamenti dell'ENAC in materia di sicurezza (*safety e security*) ed operatività aeroportuale.

**TITOLO II
CONCESSIONE****Art. 4***Oggetto della concessione*

1. La concessione di cui al comma 1, art. 1, ha come oggetto la conduzione, la manutenzione e l'uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale.
2. In via prioritaria l'ENAC affida la gestione degli aeroporti minori alla ENAC Servizi S.r.l.. Gli aeroporti non concessi in gestione alla predetta società possono essere affidati ad un soggetto terzo alla luce del presente Regolamento.
3. L'ENAC, con provvedimento del Direttore Generale, dispone l'affidamento degli aeroporti minori:
 - a) alla società ENAC Servizi S.r.l. costituita, anche per la gestione dei predetti aeroporti; i rapporti intercorrenti tra ENAC ed ENAC Servizi S.r.l. sono regolati da apposito Contratto di Programma;
 - b) al soggetto individuato, con proprio provvedimento, all'esito di selezione effettuata sulla base dei principi di evidenza pubblica previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici. Le condizioni di gara sono stabilite in ragione delle caratteristiche dell'aeroporto.
4. Nel caso di affidamento disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, il rapporto concessorio è disciplinato da una convenzione preventivamente sottoscritta dall'ENAC e dall'affidatario, sulla base di uno schema tipo predisposto dall'ENAC stesso.

Art. 5*Contratto di Programma*

1. Il Contratto di Programma di cui all'art.4, comma 3, lett. a), disciplina gli obblighi e gli adempimenti posti in capo ad ENAC Servizi S.r.l..
2. Il Contratto di Programma stabilisce, in fase di prima applicazione, il graduale trasferimento della gestione degli aeroporti minori da ENAC ad ENAC Servizi S.r.l..

Art. 6*Soggetti affidatari*

1. Tutti i soggetti affidatari, dotati di personalità giuridica che abbiano come scopo sociale principale le attività indicate all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, devono dare evidenza di una gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
I soggetti affidatari devono assicurare una sostenibilità economica adeguata a garantire l'operatività in sicurezza dell'aeroporto, nonché la valorizzazione degli immobili insistenti sul sedime aeroportuale.
2. La struttura organizzativa deve prevedere una dotazione di personale adeguata per assicurare i servizi di cui al successivo articolo 7, nonché l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 8, ed in particolare:
 - a) un responsabile provvisto di autonomia decisionale, poteri di spesa e competenze adeguate ad assicurare che le esigenze funzionali dell'aeroporto e tutte le attività siano condotte con regolarità e sicurezza;
 - b) un responsabile tecnico, riconosciuto da ENAC, che possieda competenze specifiche nei seguenti settori:
 - *safety ed operation*;
 - manutenzione impianti e infrastrutture di volo;
 - *security*.

Art. 7*Gestioni parziali o precarie*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 4, qualora sull'aeroporto sia già presente un gestore parziale, autorizzato ex art. 17 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, della Legge 23 maggio 1997 n. 135, questi può formulare l'istanza di affidamento in concessione ai sensi del presente Regolamento.
2. L'ENAC procede all'affidamento diretto dell'aeroporto all'esito positivo degli accertamenti sui requisiti di cui al precedente art. 6.
3. Il gestore parziale può esercitare la facoltà di cui al comma 1 entro il termine massimo di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente Regolamento. Decorso inutilmente tale termine, o in presenza di accertamento negativo in ordine al possesso dei requisiti, l'ENAC provvede ad indire la procedura di cui all'art. 4.
4. Con la presentazione della predetta istanza il gestore rinuncia formalmente alla richiesta di concessione formulata ai sensi del D.M. del Ministro dei Trasporti 12 novembre 1997, n. 521.

Art. 8*Servizi aeroportuali essenziali*

1. Il soggetto affidatario di cui all'art. 4, comma 2, deve garantire direttamente o mediante soggetti terzi, secondo la normativa vigente, l'operatività dell'aeroporto assicurando i seguenti servizi essenziali:
 - conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, impianti e infrastrutture di volo;
 - verifiche periodiche della pista;
 - sfalcio erba;
 - presidio per il primo intervento di soccorso e antincendio, come indicato da ENAC;
 - informazioni di volo e meteo, ove richiesto da ENAC;
 - rifornimento di carburante;
 - smaltimento dei rifiuti.

Art. 9*Obblighi dell'affidatario*

1. L'affidatario ha l'obbligo di:

- assicurare il funzionamento dell'aeroporto secondo gli schemi orari stabiliti in convenzione;
 - garantire l'espletamento dei servizi di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
 - assicurare che le condizioni di operatività delle infrastrutture di volo siano adeguate alle operazioni aeronautiche che vi si svolgono;
 - amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, assicurando l'accesso ad esse secondo criteri di trasparenza, non discriminazione ed equità;
 - garantire le condizioni di accesso alle associazioni ed agli enti senza fini di lucro, che esercitano attività sportiva, didattica o di promozione della cultura nel settore aeronautico;
 - definire le destinazioni d'uso delle aree e dei beni aeroportuali, con riserva di parte di essi a favore di associazioni ed enti senza fini di lucro che esercitano attività sportiva, didattica o di promozione della cultura nel settore aeronautico;
 - predisporre il regolamento di scalo con le indicazioni per lo svolgimento delle attività in condizioni normali e di emergenza;
 - segnalare, secondo le vigenti disposizioni di legge, ad ENAC ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) gli eventi aeronautici;
 - garantire un adeguato livello di protezione da atti illeciti sulla base di una valutazione locale dei rischi, correlato alla tipologia di aeromobili impiegati ovvero alla natura, misura o frequenza del traffico aereo svolto su tali aeroporti;
 - registrare i dati di traffico aereo per le successive comunicazioni ad ENAC;
 - comunicare ad ENAC i proventi di cui all'art.18, corrispondere il canone annuo di cui all'art.15 e costituire una cauzione a favore dell'Ente a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti;
 - applicare i canoni agevolati di subconcessione di cui all'art. 17;
 - provvedere alla copertura assicurativa dei beni in concessione per la responsabilità civile per i danni a terzi o a cose che possano derivare dall'espletamento della propria attività.
2. Alla data di rilascio della concessione l'affidatario subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'ENAC inerenti l'oggetto della concessione, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.

[Emendamento 1 del 22 dicembre 2016]

Art. 10*Realizzazione di opere e migliorie*

1. L'affidamento in concessione dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso all'affidatario delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2. I progetti per la realizzazione di nuove opere o per interventi aeroportuali relativi alle migliorie dello scalo sono predisposti dal concessionario previa autorizzazione dell'ENAC, che ne verifica la coerenza con la natura ed il ruolo dell'aeroporto.
3. Le opere realizzate dall'affidatario da terzi sul sedime aeroportuale appartengono al patrimonio dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della concessione.
4. Le opere di cui al presente articolo, realizzate entro il sedime aeroportuale, sono soggette a collaudo conformemente alla normativa aeronautica vigente, con oneri a carico dei soggetti che le hanno realizzate.
5. Alla scadenza naturale della concessione all'affidatario è corrisposto, dal subentrante, l'indennizzo per le opere di cui al presente articolo, il cui valore contabile residuo non risulta ammortizzato.

Art. 11*Sub concessioni*

1. L'affidatario ha facoltà di sub concedere:
 - a) previa autorizzazione dell'ENAC, le aree e i locali destinati alle attività aeronautiche; la sub concessione si intende comunque assentita se trascorsi 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione l'Ente non comunica il provvedimento di diniego;
 - b) previa comunicazione ad ENAC, le aree e i locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali e la logistica.
2. L'affidatario provvede all'affidamento in sub concessione attraverso l'espletamento di procedure trasparenti e non discriminatorie.
3. Le sub concessioni non possono superare il termine di scadenza della concessione principale.

Art. 12*Durata dell'affidamento in concessione*

La concessione ha la durata di anni venti dalla data del provvedimento di affidamento.

Art. 13*Revoca e decadenza*

1. Per preminenti sopraggiunte ragioni di interesse pubblico l'ENAC, con provvedimento motivato, può disporre la revoca della concessione, con preavviso di giorni 90.

Nella suddetta ipotesi all'affidatario è dovuto:

- la quota parte del canone eccedente, versato anticipatamente;
- l'eventuale indennizzo del valore contabile residuo non ammortizzato, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale;
- la quota di eventuali indennizzi che l'affidatario ha corrisposto a favore di sub concessionari.

2. L'ENAC dichiara la decadenza dalla concessione in caso di perdita dei requisiti soggettivi, di grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dalla convenzione o in caso di fallimento dell'affidatario.

Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza l'affidatario, o chiunque ne abbia interesse, può presentare le proprie deduzioni.

All'affidatario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite né per le spese sostenute.

3. La revoca e la decadenza comportano la reintegrazione di diritto di ENAC nel possesso dei beni concessi.

Art. 14*Vigilanza*

1. L'ENAC esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività oggetto della concessione ed in particolare:

- a) vigila sulle attività aeronautiche e sul rispetto dei requisiti di sicurezza, in conformità alla normativa vigente;
- b) dispone l'adozione di idonee misure volte al mantenimento delle condizioni di operatività e sicurezza dello scalo, ove ne ravvisi la necessità;
- c) effettua specifici monitoraggi periodici in ordine al rispetto di tutti gli impegni assunti dall'affidatario.

**TITOLO III
CANONI E TARIFFE****Art. 15***Canoni concessori*

Nel caso di affidamento a soggetti terzi tramite gara:

1. L'affidatario corrisponde all'ENAC il canone annuo di cui al successivo punto 2.
2. Il canone annuo è determinato in base alla formula di seguito riportata:

$$C_i = C_{\min} + 10\% \text{ ricavi aeronautici}$$

dove:

- C_i = canone dell'aeroporto considerato;
- C_{\min} = € 6073, quale importo minimo del canone previsto dal decreto interdirigenziale dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle Infrastrutture, in data 30 giugno 2003. Tale importo va aggiornato annualmente secondo il tasso di inflazione programmato;
- ricavi aeronautici = diritti di approdo e partenza, diritti di sosta e ricovero aa/mm ed altri ricavi derivanti dalla messa a disposizione di beni funzionali all'attività aeronautica.

Art. 16*Canoni di sub concessione*

Nel caso di affidamento a soggetti terzi tramite gara:

1. L'affidatario stabilisce e comunica all'ENAC i canoni che applica per la sub concessione di aree e di beni destinati alle attività aeronautiche di cui al comma 2 dell'art. 1.
2. Il livello del canone per le sub concessioni di aree e locali destinati alle attività aeronautiche è calcolato in misura non superiore ai valori di mercato praticati per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile secondo modalità e criteri definiti dall'ENAC. Il canone è adeguato annualmente applicando l'indice ISTAT dell'anno di riferimento.
3. Il canone di sub concessione di aree e locali non destinati alle attività aeronautiche è rimesso alla libera determinazione dell'affidatario.

[Emendamento 1 del 22 dicembre 2016]

Art. 17*Canone di sub concessione agevolato*

1. A supporto dello sviluppo dell'aviazione generale e della promozione della cultura aeronautica l'affidatario stabilisce canoni agevolati, dandone comunicazione all'ENAC, per le subconcessioni di aree e locali destinati alle attività aeronautiche rilasciate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che esercitano attività sportiva, didattica o di promozione della cultura nel settore aeronautico e degli enti senza fini di lucro che svolgono dette attività.
2. L'importo del canone agevolato deve essere pari al 10% del canone determinato secondo i criteri previsti dal precedente art. 16, comma 2.

[Emendamento 1 del 22 dicembre 2016]

Art. 18*Proventi dell'affidatario*

1. Costituiscono proventi dell'affidatario:
 - a) I canoni concessori;
 - b) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale sia diretta che indiretta, nonché dall'utilizzazione di aree ed impianti aeroportuali da parte di terzi;
 - c) i diritti aeroportuali di approdo e partenza, sosta e ricovero degli aeromobili. Tali entrate sono stabilite dall'affidatario con livelli non superiori agli importi previsti dalla vigente normativa in materia sentiti gli utenti aeroportuali e le associazioni di settore presenti sullo scalo.
2. All'attività didattica si applicano le esenzioni previste dalla vigente normativa.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 19***Concessioni di singoli beni rilasciate dall'ENAC*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle concessioni di singoli beni del demanio civile aeronautico gestito in via diretta dall'ENAC.
2. L'ENAC definisce le destinazioni d'uso dei beni da affidare in concessione specificando per ciascuno la funzionalità da assicurare in ragione delle caratteristiche dell'aeroporto di riferimento. In tal senso sono indicate le aree ed i beni destinati alle attività previste all'art.18, quelli a supporto degli operatori aerei, quelli funzionali alle attività produttive e di assistenza, nonché tutti gli altri beni destinati alle attività non aeronautiche.

[Emendamento 1 del 22 dicembre 2016]

Art. 20*Procedure di selezione del concessionario*

1. Le concessioni di beni di cui all'art.19 sono rilasciate dalla Direzione aeroportuale dell'ENAC territorialmente competente mediante procedure pubbliche di selezione e secondo criteri di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, in ragione della funzionalità dei beni come definita al comma 2 dell'art. 19.
2. Ai fini della selezione del concessionario si applica di norma il criterio della migliore offerta incrementale rispetto all'importo annuale del canone concessorio indicato come base d'asta.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è applicabile qualora siano previsti lavori di ristrutturazione sul bene o la realizzazione di nuove costruzioni di particolare interesse per l'Ente.
4. Non è ammesso il rinnovo automatico alla scadenza della concessione.

[Emendamento 2 del 20.12.2017]

Art. 21

Canoni di concessione

1. Il canone annuo di concessione posto a base di gara è commisurato ai valori di mercato praticati per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile. Il canone è adeguato annualmente applicando l'indice ISTAT dell'anno di riferimento.
2. Nel caso di concessione di beni destinati alle attività aeronautiche a favore di associazioni ed enti senza fine di lucro di cui al precedente art. 17, il canone annuo posto a base di gara è pari al 10% del canone determinato ai sensi del comma 1.

[Emendamento 1 del 22 dicembre 2016]

Art. 22

Durata della concessione

1. La concessione ha di norma durata triennale, salvo che ENAC stabilisca un periodo superiore commisurato all'entità degli investimenti richiesti.
2. Le procedure selettive per l'affidamento in concessione sono programmate e bandite tenendo conto della scadenza delle concessioni in essere.

Art. 23

Revoca per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico e decadenza

1. Per preminenti sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, l'ENAC con provvedimento motivato può disporre la revoca, anche parziale, della concessione con preavviso di giorni 30. Il concessionario ha diritto ad essere indennizzato nei casi e nella misura indicati all'art. 24 del presente Regolamento.
2. L'ENAC dichiara la decadenza dalla concessione nei casi previsti all'art. 47 del Codice della navigazione, con preavviso di giorni 15. Entro tale termine il concessionario può presentare deduzioni scritte ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 24

Realizzazione di opere non amovibili

1. Al termine della concessione le opere non amovibili realizzate sul sedime aeroportuale restano acquisite allo Stato.
2. In caso di revoca per pubblico interesse, il concessionario che abbia realizzato opere non amovibili approvate dall'Ente ha diritto ad essere indennizzato del relativo valore contabile residuo non ammortizzato. In caso di subentro di un nuovo concessionario l'indennizzo è a carico di quest'ultimo, a pena di decadenza dalla concessione affidata. Il relativo importo è indicato nel bando di selezione.
3. In caso di decadenza il concessionario che abbia realizzato opere non amovibili non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 25

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Le modifiche introdotte con l'Emendamento n. 3 entrano in vigore a decorrere dalla data della delibera del cdA del 25 ottobre 2021, n. 23/2021.
2. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione dei canoni commisurati ai valori di mercato:
 - a) i canoni di cui agli articoli 16, comma 2 e 20, comma 1 sono determinati sulla base dei criteri stabiliti dalla Circolare del Ministero delle Finanze 4 febbraio 1989, prot. n. 62567;
 - b) l'agevolazione del 10% di cui agli articoli 17 e 21, comma 2 è calcolata sulla base dei valori di cui alla lettera a).

[Emendamento 2 del 20.12.2017]